

STUDIO LEGALE GUALANDI - MINOTTI

AVV. GILBERTO GUALANDI

AVV. FEDERICO GUALANDI

AVV. FRANCESCA MINOTTI

Bologna, 22 ottobre 2009

Spett.le

**SETTORE AMBIENTE DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**c.a. del Dirigente del Servizio di Tutela
Ambientale – Ufficio Valutazione di
Impatto Ambientale**

Via S. Felice n. 25

40125 BOLOGNA

*(trasmesso a mezzo telefax: 051/6598883 ai
sensi del DPR 445/2000; segue deposito con
racc. A/R)*

Ecc.ma.

CORTE DEI CONTI

**PROCURA REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA**

Piazza 8 Agosto n. 26

40126 - Bologna

**Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO IN COMUNE DI SAN
BENEDETTO VAL DI SAMBRO – MEMORIA EX ART. 10 L. N. 241/1990**

Facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa, in nome e per conto del Comitato Monte dei Cucchi, con la presente sono a rappresentare quanto segue.

In primo luogo si porta a conoscenza di Codesta Provincia l'importate pronunciamento dell' **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** che si allega (All. 1), nel quale si precisa – a chiare lettere – che AGSM Spa **non ha proceduto alla doverosa separazione societaria e opera quindi in violazione dell' art. 8.2 bis e ter della L. n. 287/1990, e cioè in violazione delle norme in materia di tutela della concorrenza.**

Riteniamo che tale rilievo sia più che sufficiente per determinare la immediata dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell' istanza presentata da AGSM, dato che non si comprenderebbe, altrimenti, perché un privato o un' impresa che operano in situazione di irregolarità contributiva o previdenziale (ad esempio, in assenza del DURC) vengano pesantemente sanzionati dall' Ordinamento e una Società che – secondo l' Autorità Garante preposta - agisce in palese violazione di un divieto posto a tutela della libertà di impresa e della concorrenza possa continuare indisturbata ad operare in situazione di grave irregolarità e di palese elusione di tali fondamentali precetti.

Sul punto, sia consentito rilevare come non potrebbe che risultare del tutto illogico e contrario ai principi in materia di buona amministrazione che l'Amministrazione – tenuta ad accertare la regolarità della posizioni giuridiche dei soggetti con cui intende stipulare contratti o a cui concede provvedimenti autorizzatori anche per fattispecie di ben minor rilievo rispetto a quella in esame – ometta di assumere le necessarie determinazioni a fronte di una siffatta constatazione.

In secondo luogo, come abbiamo ribadito da mesi, AGSM NON ha la materiale e giuridica disponibilità dei terreni su cui ha proposto di realizzare il cd. Parco eolico e, dunque, ha attivato un procedimento in assenza di un presupposto assolutamente essenziale e che condiziona *ab origine* la concreta realizzabilità dell'impianto oggetto di valutazione.

Infatti, come è noto, il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha dapprima risolto la convenzione con la società Solaris, a cui era subentrata AGSM e, successivamente, ha espressamente stabilito “*di attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione*”. Non solo, ma del tutto legittimamente, nell'esercizio delle proprie competenze il Comune, con la nota prot. 759 del 30.01.2009, indirizzata alla Provincia di Bologna, ha ribadito che “*Il Comune di San Benedetto Val di*

Sambro, con propria delibera consiliare n. 71 del 7/11/2008 ha deciso che i terreni di proprietà comunale, disponibili per l'installazione di impianti eolici industriali, debbano essere concessi solo a seguito di bando di evidenza pubblica al fine di valutare la migliore offerta ambientale ed economica. Di conseguenza non sarà possibile concedere il permesso di costruire degli aerogeneratori posizionati sui terreni di proprietà comunale".

La posizione del Comune, dunque, non può che influire sulla valutazione di un progetto che difetta di un elemento essenziale quale, appunto, quello della disponibilità delle aree e degli immobili su cui dovrebbero essere posizionati gli impianti. Infatti, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza, non vi è dubbio sul fatto che la disponibilità dell'area costituisce "un presupposto, la cui mancanza impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto"(Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3027).

A tale riguardo appare del tutto singolare, sorprendente ed erronea la posizione dell' Assessore provinciale all' Ambiente che ha recentemente dichiarato alla Stampa (si veda il Resto del Carlino del 21 ottobre 2009) che "*i terreni non sono demaniali, ossia indisponibili quindi valgono le regole dei privati*" facendo chiaramente intendere di voler procedere all' esproprio (??!) di detti terreni.

A prescindere dal fatto che sarebbe alquanto singolare (e probabilmente meritevole dell' attenzione da parte del Giudice penale) che terreni di proprietà di un Ente Locale vengano espropriati a favore di una Società che opera in palese violazione di alcune regole fondamentali del nostro Ordinamento, tale affermazione non risponde al vero, dato che alcune Pale risultano posizionate su beni che risultano inequivocabilmente demaniali.

Va inoltre rammentato che trattandosi di esproprio che avviene in ambito regionale, valgono le norme della L.R. 37/2002 che, all' art. 2, prevede

chiaramente la necessità di una “intesa” tra le Amministrazioni interessate, intesa che – come si è detto – è già stata chiaramente negata da parte del Comune.

Riteniamo, pertanto, che costituisca un evidente “danno erariale” la prosecuzione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di procedimento che dovrebbe immediatamente interrompersi per le ragioni di inammissibilità e improcedibilità dianzi enunciate.

Aggiungiamo che le recenti dichiarazioni dell’ Assessore e altre che le hanno precedute (si vedano le dichiarazioni dell’ Assessore riportate nello stesso sito della Provincia: “*guardo con grande interesse a questa nuova proposta e sinceramente spero possa avere successo*”: cfr. All. 2) dimostrano inequivocabilmente la fondatezza del rilievo che si era in precedenza avanzato circa la assoluta inopportunità di una “confluenza” della VIA e della cd. “Autorizzazione unica” nell’ ambito del medesimo procedimento, dato che la VIA avrebbe dovuto mantenere una propria autonomia, a garanzia dello svolgimento di un corretto processo di valutazione, evitando pericolose “contaminazioni” che rischiano di falsare gravemente detto processo valutativo.

Ad ogni buon conto, anche a volere prescindere dalle sopra esposte illegittimità che assumono carattere dirimente, si ribadisce che, come più volte evidenziato, il progetto non pare minimamente rispettoso di quanto stabilito dagli strumenti della pianificazione urbanistico – territoriale, dell’ esigenza di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e storico – artistici e della necessità di garantire la piena sicurezza dell’ impianto sotto il profilo statico e geologico.

A ulteriore comprova di ciò si vedano le Relazioni tecniche (che, stante la loro mole si allegano nella sola copia inviata mediante raccomandata a/r: All. 3 e 4)

Nel confidare che, prendendo atto delle evidenti criticità sopra segnalate, l'Amministrazione proceda ad assumere le conseguenti determinazioni, mi riservo fin d'ora ogni opportuna azione nelle Sedi giudiziarie competenti, a tutela degli interessi del Comitato da me assistito.

Distinti saluti

avv. Federico Gualandi